



COMUNICATO UFFICIALE N.181/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 12 Gennaio 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo DERJAI/A.S.D.ALFONSINE 1921

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla società, nonché la successiva nota di precisazione del credito del 18/01/2021;
- rilevato che la società non si è costituita in giudizio;
- sentito il reclamante nell'udienza del 12/01/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020,*

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 1.740,00 – data la somma di Euro 900,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società A.S.D.ALFONSINE F.C.1921 al sig. Matteo DERJAI la somma di Euro 1.740,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo MAGRI/A.S.D.ALFONSINE F.C.1921

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 30/09/2020 il signor MAGRI Filippo si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD ALFONSINE FC 1921ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 2.700,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore Magri Filippo;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 2.700,00 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 600,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che ha, altresì, percepito la somma di euro 600,00 a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 960,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito e detratto altresì l'importo già percepito dal Reclamante a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RUSSO/A.S.C.D VERBANIA

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Giovanni RUSSO, regolarmente trasmesso alla società ASCD VERBANIA e da questa ricevuto in data 19/10/2020;

ritenuto che la memoria di costituzione della società, datata 22/12/2020 ed in pari data trasmessa al reclamante via p.e.c., appare tardiva rispetto al termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite le parti nell'udienza del 12/01/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

letta la successiva memoria integrativa con precisazione del credito del 18/01/2021 del reclamante, regolarmente trasmessa alla società;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 4.200,00 – data la somma di Euro 8.000,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società ASCD VERBANIA al Sig. Giovanni RUSSO la somma di Euro 4.200,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Sabato VACCARO A.S.D.F.C.NOLA 1925

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 22/09/2020 il signor VACCARO Sabato si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. F.C. SS NOLA 1925 un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019;

- letto il reclamo del calciatore Sabato VACCARO, con il quale si chiede la condanna della società resistente al pagamento di un importo pari ad € 1.350,00, a titolo di inadempimento rispetto a quanto previsto dall'accordo economico ritualmente versato in atti;

- letta la memoria di costituzione della società A.S.D. F.C. SS NOLA 1925, con la quale si eccepisce soltanto, a pretesa irricevibilità del reclamo, la presunta tardività dello stesso;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 226/A deliberato in data 17 giugno 2020 dal Consiglio Federale della F.I.G.C., con il quale si è stabilito di "prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall'articolo 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019";

- considerato, pertanto, che alla luce di quanto deliberato nel suddetto comunicato Ufficiale il reclamo del calciatore sig. Sabato Vaccaro risulta ritualmente e tempestivamente proposto, e il credito dallo stesso vantato è rimasto incontestato;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo dichiara dovuta dalla Società al Reclamante la somma di Euro 1.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANESE/MILANO CITY B.G.F.C. S.S.D

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 16/09/2020 il signor ALBANESE Diego si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Milano City

B.G.F.C.S.S.D. A R.L. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore ALBANESE Diego;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione 2019/2020;
- che il calciatore ha dedotto di essere rimasto tesserato con la società resistente fino alla data del 23.12.2019, quando è stato trasferito ad altra società;
- che il calciatore ha pertanto maturato un credito nei confronti della società MILANO CITY B.G.F.C.S.S.D. A R.L., pari ad un importo di cinque mensilità, dalla data del 20 luglio 2019 alla data del 23 dicembre 2019;
- che la società Milano City B.G.F.C.S.S.D. A R.L., rimasta contumace, ha corrisposto al calciatore soltanto l'importo di € 2.000, rimanendo inadempiente per un importo pari ad € 3.000,00;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Aron GIACOMONI/A.S.D.ALFONSINE F.C. 1921

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 17/09/2020 il signor GIACOMONI Aron si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD ALFONSINE FC 1921 ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 6.400,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letti il reclamo del calciatore Giacomoni Aron;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 6.400,00 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 1.600,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito alcuna somma a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 3.520,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico depurato dell'importo già percepito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BATTISTA/U.S.C.PALMESE 1920 ASD

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Antonio BATTISTA in data 6/10/2020, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €3.000,00.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma in quanto mai percepita.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Antonio BATTISTA, della somma di euro 3.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo AGATE/U.S.AGROPOLI

Con reclamo notificato in data 3/11/2020 il sig. Vincenzo AGATE si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.25.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €.880,78 quale residuo non percepito dall'accordo in essere maturato fino alla data del 4/12/2019 in quanto poi trasferito ad altra società.

In data 3 Dicembre 2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian IOIO/F.C. S.S. NOLA 1925

Con reclamo notificato in data 16/12/2020 il sig. Cristian IOIO, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD FC NOLA 1925, un accordo economico per la stagione sportiva 2020/2021 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 8.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €.1.320,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

In data 12 Gennaio 2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CAMERLENGO/S.S.D.CHIETI F.C.1922

Con reclamo datato 18/06/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig.Stefano CAMERLENGO chiedeva la condanna della Società S.S.D.CHIETI F.C. 1922 A.r.l. al pagamento della somma di €.900,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva preliminarmente, che in data 20/10/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 27 Gennaio 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia